



## **QUANDO SI PARLA DI...**

LESSICO FINANZIARIO A CURA DELL' ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GESTORI DI PATRIMONI

## UCITS

Sotto questa sigla, acronimo di *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*, sono comprese le direttive emanate a piu' riprese dall'Unione Europea, a partire dal lontano 1985, allo scopo di consentire ai fondi di investimento di operare piu' liberamente, sia in termini di gestione che di collocamento, all'interno dei paesi membri, definendo schemi e requisiti minimi comuni cosi' che il prodotto finanziario autorizzato in un certo stato possa essere automaticamente collocato in tutti gli altri mercati senza bisogno di ulteriori autorizzazioni. Schemi e requisiti minimi intesi allo scopo di assicurare trasparenza e salvaguardia dell'investitore. Tutto questo in realtà si è rivelato un po' teorico, ed il mercato unico dei prodotti finanziari – nella fattispecie degli strumenti di investimento collettivo, vale a dire fondi comuni, non si è in realtà realizzato, poiché vari stati membri hanno definito regolamenti ulteriori allo scopo di proteggere i gestori ed i promotori locali. L'armonizzazione ha fatto passi avanti a partire dagli anni '90 (le cosiddette direttive UCITS II e UCITS III). Le nuove norme istituivano per la società di gestione un "passaporto europeo" al fine di poter operare liberamente in tutta l'Unione, introducevano il "prospetto semplificato" per i fondi collocati, cosi' da rendere il loro funzionamento e la loro composizione accessibile in forma sintetica, secondo un modello uniforme e piu' comprensibile. Altra novità importante l'aver ampliato la gamma degli strumenti in cui un fondo comune autorizzato puo' investire, includendo prodotti derivati ed altri veicoli avanzati dapprima preclusi. Infine, nel gennaio 2009, sono state approvate le direttive UCITS IV, che permettono ad un fondo autorizzato in uno stato di essere gestito da una istituzione di un altro stato, ovviamente previo possesso di certi requisiti e sotto la sorveglianza prudenziale combinata. Si introduce inoltre un documento, detto "*key investor information*" (informazioni chiave per l'investitore), che sostituisce il prospetto semplificato e contiene dati giudicati essenziali, ad esempio in termini di livello di rischio, costi, politica di gestione, che il cliente deve conoscere prima di effettuare la sottoscrizione, anche per effettuare confronti con prodotti simili. Le normative coinvolgono anche gli operatori svizzeri che intendono collocare sui mercati comunitari, ed infatti parecchi fondi, sia tradizionali sia alternativi, sono stati adattati cosi' da aderire alla normativa UCITS, anche nella nuova versione IV. - *GLT*

L'autore esprime la sua opinione personale e non vincola, di conseguenza, l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni.

---